



Copia deliberazione del Consiglio Comunale

Data 26 AGOSTO 2011

Atto N. 113

OGGETTO:Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree Pubbliche.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 – 10 – 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 26 agosto 2011 alle ore 20,00

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

CAVALLINO VINCENZO
PUCCIA CONCETTO
MANDOLFO DIEGO
SCARSO CARMELO
POIDOMANI GIANCARLO
CANNATA SALVATORE
CERRUTO CARMELO
CABIBBO GAETANO
CERRUTO ANTONINO
D'ANTONA VITO
AURNIA LEONARDO
ZACCARIA GIORGIO
MALTESE SALVATORE
ROCCASALVA INNOCENZO
IABICHELLA SILVESTRO
FALCO CARMELO

D'URSO MICHELE
AZZARO BARTOLO
CARPENZANO LUIGI
APRILE GIORGIO
NIGRO PAOLO
GERRATANA ANTONINO
COVATO GIOVANNI PIERO
AVOLA SALVADOR
DI MAURO MAURIZIO
MAVILLA MICHELE
MIGLIORE GIOVANNI
COLOMBO MICHELE
OCCHIPINTI GIOVANNI
STRACQUADANIO SALVATORE

Assiste la seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Puglisi
Trovando che il numero dei presente è legale per la validità della 2^a convocazione l'Avv.
Carmelo Scarso Presidente, assume la presidenza apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48</p> <p>ESPRIME</p> <p>Parere Favorevole Sotto il profilo della regolarità tecnica.</p> <p>Modica ,5.4..2011</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Angelo Carpenzano</p>	<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48</p> <p>ESPRIME</p> <p>Parere Favorevole Sotto il profilo della regolarità contabile</p> <p>Modica,15.4.2011</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria F.to Dott.Angelo Sammito</p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione</p> <p>ATTESTA</p> <p>Modica</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria</p>	

Riscontrata valida la seduta,il Presidente invita a procedere subito con la votazione degli emendamenti depositati nel corso della seduta di ieri. Si allontanano i Cons. Puccia e Cannata. Presenti 14.

I EMENDAMENTO-INSERIRE ALL'ART. 22,LETT."B", IL SEGUENTE PUNTO:- << 6) Sono stazionali le attività commerciali inerenti all'occupazione del suolo pubblico per un periodo non superiore a mesi sei.>>.

L'emendamento,col parere favorevole del Dirigente, è approvato avendo riportato 13 voti a favore(Cavallino,Mandolfo,Scarso,Poidomani,C.Cerruto,Cabibbo,A.Cerruto,Aurnia,Zaccaria,Maltese,R occasalva,Iabichella e Falco);astenuto il Cons. D'Antona.

II EMENDAMENTO-INSERIRE ART.4,IL SEGUENTE PUNTO:<<g): Per le attività previste dell'art.22,punto 6,lettera B,che non presentano alcun cambiamento aggiuntivo e soggettivo rispetto. alla concessione / autorizzazione dell'anno precedente,l'utente può chiedere l'immediato nulla osta per l'occupazione medesima del suolo pubblico,mediante apposita dichiarazione,salvo successivo controllo delle autorità competenti che ne attestino la regolarità.

La mancata vericidità e la non corrispondenza dei requisiti richiesti o la discordanza dei dati dichiarati da parte del richiedente,è soggetta alle sanzioni previste dall'art.28,lettera "B",del presente Regolamento>>.

Anche questo emendamento avente il parere favorevole del Dirigente è approvato con 13 voti favorevoli (Mandolfo, Scarso, Poidomani, C. Cerruto, Cabibbo, A. Cerruto, Aurnia, Zaccaria, Maltese, Roccasalva, Iabichella, Falco) e l'astensione del Cons. D'Antona.

Entra in aula il Cons. Avola -Punti 15.

III EMENDAMENTO -MODIFICARE IL COEFFICIENTE DI CUI ALL'ART.23,PUNTO 5<<AREE DI MERCATO>>, "PER LE CATEGORIE I,II E III da 20 a8.

L'emendamento, col parere favorevole del Dirigente, è approvato con 14 voti favorevoli (Cavallino, Mandolfo, Scarso, Avola, Poidomani, C. Cerruto, Cabibbo, A. Cerruto, Zaccaria, Maltese, Roccasalva, Iabichella e Falco) e l'astensione del Cons. D'Antona.

Subito dopo il Presidente invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni sulla proposta, per come emendata, sempre mediante votazione per appello nominale che, esperimentata, dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 15

Consiglieri astenuti (D'Antona) 1

Consiglieri votanti 14

Voti	favorevoli	alla	proposta	14
------	------------	------	----------	----

(Cavallino, Mandolfo, Scarso, Avola, Poidomani, C. Cerruto, Cabibbo, A. Cerruto, Aurnia, Zaccaria, Maltese, Roccasalva, Iabichella e Falco).

Per la superiore votazione.

IL CONSIGLIO

Preso atto che il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa; che tale decreto ha subito modifiche nel corso del tempo e a questo proposito, vanno ricordate le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 156 a 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che rappresentano una sorta di piccolo testo unico relativo alle entrate degli enti locali;

che la legge finanziaria 2008, ha nello specifico, fissato la misura massima degli interessi da applicare per avvisi di accertamento e per le procedure di rimborso, ha stabilito l'arrotondamento delle somme da richiedere e da rimborsare, ha previsto la possibilità di compensazione delle somme a credito con quelle a debito, ha indicato l'ammontare dei versamenti minimi;

che l'ultima modifica è stata introdotta dall'art. 1 comma 20, lett. a) della legge di stabilità per il 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220), in ordine al ravvedimento operoso modificando le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 1997/472/1997.

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche proposto;

Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 28/7/11;

Visti gli emendamenti proposti ed approvato in aula;

Visti i pareri espressi dalla Legge Regionale 48/91;

Visto il D.Lgs 446/1997 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali per la Regione Siciliana;

DELIBERA

1.Approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche,allegato al presente atto;

2.Di inviare,ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 15 dicembre 1997,n.446 e s.m.i. Il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione dell'Economia e delle Finanze-ROMA-

Su richiesta dei Cons.Maltese e Cavallino,il Presidente invita il Consiglio a dichiarare “Immediatamente Esecutiva”la deliberazione testè adottata ed

IL CONSIGLIO

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi,astenuto il Cons.D'Antona;

DELIBERA

Dichiarare di “Esecuzione Immediata”l'atto testè adottato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
F.to Avv. Scarso Carmelo

Il Consigliere Anziano della seduta
F.to Geom Cavallino Vincenzo

Il Segretario Vice Generale
F.to Avv. Puglisi Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la deliberazione ad oggetto :

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

è stata pubblicata all'albo informatico dell'Ente dal
senza opposizioni.

30 SET. 2011

giorno al

14 OTT. 2011

e

Modica, li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 163 del 16 novembre 1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le

occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- g) Per le attività previste dall'art. 22, punto 6), lettera "B", che non presentano alcun cambiamento oggettivo e soggettivo rispetto alla concessione/autorizzazione dell'anno precedente, l'utente può chiedere l'immediato nulla-osta per l'occupazione medesima del suolo pubblico, mediante apposita dichiarazione, salvo successivo controllo delle autorità competenti che ne attestino la regolarità.

La mancata veridicità e la non corrispondenza dei requisiti richiesti o la discordanza dei dati dichiarati da parte del richiedente, è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 28, lettera "B", del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusioni del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 8 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento del canone.

4. Il Dirigente dell'Ufficio Entrate è responsabile esclusivamente dell'applicazione e riscossione del canone.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o

materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15 **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16 **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione alla Polizia Municipale e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II **DISCIPLINA DEL CANONE** **DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

Art. 17 **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi o poste a fronte di esercizi pubblici commerciali e artigianali .

Art. 18 **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 (tre) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

**STRADE DI NOTEVOLE RILEVANZA CON VALENZA DI NATURA COMMERCIALE
VEDI ALLEGATO "A"**

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

**STRADE CON MODESTA RILEVANZA DI NATURA COMMERCIALE
VEDI ALLEGATO "B"**

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

**STRADE CHE NON RIENTRANO NELLA DUE PRECEDENTI CATEGORIE
VEDI ALLEGATO "C"**

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura dei coefficienti di valutazione economica a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria
1,40	1,20	1,00

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al punto A), ed è aumentata in ragione del 100% per la fascia oraria (ore 07/14) e del 50 % per la seconda fascia oraria (ore 14/07), l'importo così ottenuto va ripartito per le ore di effettiva occupazione e moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 20% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A) e moltiplicata per 365 giorni e per i metri.

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che detta criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di

destinazione.

Dette aree di mercato sono le seguenti:

1. Mercato ortofrutticolo;
2. Mercato zootecnico.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10 (dieci), corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

6) Sono stagionali le attività commerciali inerenti all'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 23

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) passi carrabili	6	6	6
2) spazi soprastanti e sottostanti	5	5	5
3) parcheggi per residenti	6	6	6
4) parcheggi pubblici	10	10	10
5) aree di mercato	8	8	8
6) distributori di carburante	2	2	2
7) impianti pubblicitari	20	20	20
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2	2	2
9) commercio in forma itinerante, mercati rionali	20	20	20
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	5	5	5
11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	5	5	5
12) attività di somministrazione (Bar – Ristoranti – Pizzerie e simili)	2,5	2,5	2,5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) passi carrabili	6	6	6
2) spazi soprastanti e sottostanti	5	5	5
3) parcheggi per residenti	6	6	6
4) parcheggi pubblici	10	10	10
5) aree di mercato	20	20	20
6) distributori di carburante	2	2	2
7) impianti pubblicitari	20	20	20

8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2	2	2
9) commercio in forma itinerante, mercati rionali	20	20	20
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	5	5	5
11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	5	5	5
12) attività di somministrazione (Bar – Ristoranti – Pizzerie e simili)	5	5	5

Art. 24

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

- quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);
- quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: TB x CE: O (ore effettive) x MQ/ML

2) FORMULA: TB x CE: MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 25

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata,

come segue:

- E 0,65

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a E 516,46. La medesima misura di E 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi⁽²⁴⁾.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26

Agevolazioni/Esenzioni

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa.

2. Le convenzioni di cui al 1° comma devono essere congruamente motivate e rispettare i principi di imparzialità, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

3. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 40%;

b) per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 50%.

c) per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.

4. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria del comune;

b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

c) mediante sistema bancario;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori ad Euro 2.000,00 (duemila//00) il pagamento del canone dovuto sia per le

occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, agosto, dicembre.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dal D. Lgs 446/1997 e s.m.i. e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 29 **Omesso, parziale o ritardato pagamento**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% dell'importo dovuto.

2. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione o delle scadenze indicate dal presente regolamento in materia di rateizzazione e di pagamenti per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione.

4. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta di 1/4 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione e l'intero importo è dovuto immediatamente ed è automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

6. Gli interessi sono dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile nella misura dell'interesse legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 31

dicembre 2007, n. 248 (che prevede le procedure utilizzabili per la riscossione coattiva, mediante la riscossione del canone) con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31 **Funzionario responsabile**

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32 **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33 **Abrogazioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e pertanto nel 15° giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.

marca da
bollo da
E _____

AL COMUNE DI MODICA

**RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il sottoscritto ^{(1) □} _____
nella sua qualità di _____
del ^{(2) □} _____
residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C. F. _____ telefono n. _____
tipo di documento _____
rilasciato da _____ il _____

CHIEDE

la concessione per l'occupazione permanente di:

- suolo pubblico
 soprassuolo pubblico
 sottosuolo pubblico

in via/piazza _____ n. _____
per l'uso e con le modalità qui di seguito indicati⁽³⁾: _____

Entità dell'occupazione:

suolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	^{(4) □}
soprassuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁵⁾
sottosuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁶⁾

Il sottoscritto

- chiede altresì che la concessione abbia decorrenza dal _____
e scadenza in data _____, per complessivi anni _____
- dichiara di essere in possesso ^{(7) □} di _____ n. _____ rilasciata il _____
- si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

_____ in fede

ALLEGATI

Elenco degli allegati:

- disegno/planimetria dell'area da occupare;
 progetto dei manufatti che si intendono realizzare;

Ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare: _____

(1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

(2) Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.

(3) Descrizione particolareggiata dell'occupazione. Nei casi di occupazione con manufatti confrontare il prospetto contenuto nell'allegato n. 1.

- (4) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (5) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (6) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (7) Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro

marca da
bollo da
E _____

COMUNE DI MODICA

concessione prot. n. _____

**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Vista la domanda del⁽¹⁾ _____,
presentata in data _____, residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C. F. _____, intesa al rilascio del provvedimento di concessione
per l'occupazione permanente del _____⁽²⁾, per _____⁽³⁾, in
via/piazza _____
per uso _____,
con le modalità di seguito indicate:

Visto il parere degli uffici competenti; Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A U T O R I Z Z A

il/la _____⁽⁴⁾
all'occupazione specificata in premessa avente le seguenti dimensioni:

suolo	ml _____	x ml _____	= mq _____
soprassuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____
sottosuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____

A CONDIZIONE CHE:

- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
- siano rispettate le modalità di utilizzo dell'area e dello spazio concessi indicate nel presente provvedimento;
- ove l'occupazione comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera che interessi il suolo o il sottosuolo, venga rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento;
- l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico concesso non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- _____⁽⁵⁾
- _____

Il dirigente

(1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(2) Specificare se trattasi di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico
(3) Indicare il periodo di occupazione
(4) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(5) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento

marca da
bollo da
E _____

AL COMUNE DI MODICA

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il sottoscritto ^{(1) □} _____
nella sua qualità di _____
del ^{(2) □} _____
residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C.F. _____ telefono n. _____
tipo di documento _____
rilasciato da _____ il _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di:

- suolo pubblico
 soprassuolo pubblico
 sottosuolo pubblico

in via/piazza _____ n. _____
per l'uso e con le modalità qui di seguito indicati ⁽³⁾: _____

Entità dell'occupazione:

suolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁴⁾
soprassuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁵⁾
sottosuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁶⁾

Il sottoscritto

- chiede altresì che l'autorizzazione abbia durata dal _____ al _____,
con il seguente orario giornaliero: _____
- dichiara di essere in possesso ⁽⁷⁾ di _____ n. _____ rilasciata il _____
- si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nei regolamenti comunali che comunque interessano la particolare tipologia di occupazione.

_____ in fede

ALLEGATI

Elenco degli allegati:

- segno/planimetria dell'area da occupare;
 progetto dei manufatti che si intendono realizzare;

Ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare: _____

- (1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(2) Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.
(3) Descrizione dell'occupazione. Nei casi di occupazione con manufatti confrontare il prospetto contenuto nell'allegato n. 1.
(4) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
(5) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
(6) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
(7) Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro.

marca da
bollo da
E _____

COMUNE DI MODICA

autorizzazione prot. n. _____

**AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Vista la domanda del⁽¹⁾ _____,
presentata in data _____, residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C.F. _____, intesa al rilascio del provvedimento
di autorizzazione per l'occupazione temporanea del _____⁽²⁾,
per il periodo dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____,
in via/piazza _____
per uso _____,
e con le seguenti modalità _____

Visto il parere degli uffici competenti; Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A U T O R I Z Z A

il/la _____⁽³⁾

all'occupazione specificata in premessa avente le seguenti dimensioni:

suolo	ml _____	x ml _____	= mq _____
soprassuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____
sottosuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____

A CONDIZIONE CHE:

- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
- siano rispettate le modalità di utilizzo dell'area e dello spazio indicate nel presente regolamento;
- ove l'occupazione comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera che interessi il suolo o il sottosuolo, venga rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento;
- l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico concesso, non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;

• _____⁽⁴⁾

• _____

Il dirigente

(1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

(2) Specificare se trattasi di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico

(3) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

(4) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento.

AL COMUNE DI MODICA

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
A SVILUPPO PROGRESSIVO**

Il sottoscritto ^{(1) □} _____
nella sua qualità di _____
del ^{(2) □} _____
residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C. F. _____ telefono n. _____ tipo
di documento _____
rilasciato da _____ il _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'occupazione temporanea a sviluppo progressivo di:

- suolo pubblico
- soprassuolo pubblico
- sottosuolo pubblico

in via/piazza _____ n. _____
per l'uso e con le modalità qui di seguito indicati⁽³⁾: _____

Entità complessiva dell'occupazione:

suolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	^{(4) □}
soprassuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁵⁾
sottosuolo	ml _____	x ml _____	= mq _____	⁽⁶⁾

- periodo complessivo di occupazione: _____
- sviluppo progressivo dell'occupazione sopraindicata:
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
- dichiara di essere in possesso⁽⁷⁾ di _____ n. _____
rilasciata il _____
- si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

_____ in fede

A L L E G A T I

Elenco degli allegati:

- disegno/planimetria dell'area da occupare;
 - progetto dei manufatti che si intendono realizzare;
- Ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare: _____

marca da
bollo da
E _____

COMUNE DI MODICA

autorizzazione prot. n. _____

**AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
A SVILUPPO PROGRESSIVO**

Vista la domanda del⁽¹⁾ _____,
presentata in data _____, residente/con sede in _____,
via _____ n. _____
C.F. _____, intesa al rilascio del provvedimento di
autorizzazione per l'occupazione temporanea del _____⁽²⁾, per il periodo
dal _____ al _____, in via/piazza _____
per uso _____
con le seguenti modalità _____

e secondo il seguente sviluppo progressivo:

- dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
- dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
- dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
- dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____

Visto il parere degli uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A U T O R I Z Z A

il/la _____
all'occupazione specificata in premessa avente:

• le seguenti dimensioni:

suolo ml _____ x ml _____ = mq _____
soprassuolo ml _____ x ml _____ = mq _____
sottosuolo ml _____ x ml _____ = mq _____

- la durata complessiva di _____
- il seguente sviluppo progressivo:
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____
 - dal giorno _____ al giorno _____ mq/ml _____

A CONDIZIONE CHE:

- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
- siano rispettate le modalità di utilizzo dell'area e dello spazio indicate nel presente regolamento;
- ove l'occupazione comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera che interessi il suolo o il sottosuolo, venga rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento;
- l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico concesso non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;

(4)

dirigente

PARTE III

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.	23	dicembre	1996,	n.	662.
Misure	di	razionalizzazione	della	finanza	pubblica.

...omissis...

Art. 3

...omissis...

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, N. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione, di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281⁽¹⁾; 3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione, e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1955, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; [attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi]⁽²⁾;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni

assorbite. ...omissis...

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
- c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
- d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - 1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
 - 2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
 - 3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione⁶¹;
- e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
- f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
 - 1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
 - 2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
 - 3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
 - 4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
- g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
- h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;
- i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.

...omissis...

...omissis...

TITOLO III RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 51.

Imposte e tasse abolite

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

- a) [le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281] ;
- b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
- c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Art. 52.

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti delle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla

normativa italiana di settore;

- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4].⁽¹⁾

(1) Abrogato dall'art. 1, comma 224, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la riscossione coattiva è stato poi introdotto l'art. 36, c. 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.⁽¹⁾

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

...omissis...

Art. 63.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I Comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I Comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - I) fino a 20.000 abitanti, E 0,77 per utenza;
 - II) oltre 20.000 abitanti, E 0,65 per utenza;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
 - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a E 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione⁷⁾.
- g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi⁸⁾.

...omissis...

Art. 64.
Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

...omissis...

Art. 66.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(1) Numero abrogato dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999.

(2) Parole soppresse dall'art. 12, comma 4, L. 13 maggio 1999, n. 133, in vigore dal 18 maggio 1999.

(3) Numero abrogato dall'art. 10, comma 14, L. 13 maggio 1999, n. 133, in vigore dal 18 maggio 1999.

(4) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999.

(5) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

(6) Vadasi D.M. 9 marzo 2000, n. 89 e D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

(7) Lettera sostitutiva dell'art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2000.

(8) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2000.

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada

...omissis...

Art.				2.
Definizione	e	classificazione	delle	strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - **AUTOSTRADA**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - **STRADA URBANA DI QUARTIERE**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - **STRADA LOCALE**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

- b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

...omissis...

Art. 27.

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi

momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 ad euro 311,00.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

...omissis...

L. 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

...omissis...

Capo II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

...omissis...

Art. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5. Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6. Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a

quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

1. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

2. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

... omissis...

Circolare n. 322/E

Roma 22-12-1997

Ai Comuni
Alle Province

LORO SEDI

Servizio I
Divisione II
Prot. 2/2206/C

OGGETTO: Decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23-12-96, n. 662, recante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali - Articoli 52 e 59, nonché 56, 62 e 63 - Potestà regolamentare dei Comuni e delle Province - Tempi di esercizio e di efficacia.

e, p.c. - Alle Direzioni Regionali delle Entrate
- All'ANCI
- All'UPI

LORO SEDI

In relazione a quesiti pervenuti, si fa presente che la potestà regolamentare generale e quella in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), conferite ai Comuni ed alle Province, rispettivamente dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere esercitata soltanto a decorrere dal primo gennaio 1998. Ciò, in quanto, ai sensi del primo comma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo, le disposizioni da esso recate, ivi comprese quelle che attribuiscono il potere in questione, entrano in vigore il primo gennaio 1998.

Conseguentemente, eventuali deliberazioni dei Comuni o delle Province, di approvazione di disposizioni regolamentari ai sensi dei predetti articoli 52 e 59, che risultassero adottate entro il 31 dicembre 1997 sarebbero illegittime per mancanza del relativo potere.

I predetti regolamenti, giusta quanto disposto dal secondo comma del più volte citato articolo 52 richiamato anche dal successivo articolo 59, possono esplicare la loro efficacia soltanto a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottati. Pertanto l'anno di inizio della operatività delle disposizioni regolamentari deliberate non può, comunque, essere antecedente al 1999.

Ciò stante, considerata anche l'assoluta novità e l'estrema delicatezza della introduzione di norme regolamentari a livello locale nelle materie in discorso, è auspicabile che i comuni e le province esercitino (ovviamente, se lo ritengo opportuno) siffatta facoltà svolgendo i necessari approfondimenti e ponderazioni in tempi adeguati.

Le osservazioni sovra svolte valgono anche per il potere regolamentare in materia di imposta provinciale di trascrizione, di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conferito, rispettivamente, con gli articoli 56, 62 e 63 del precitato decreto legislativo, richiamanti anch'essi il predetto articolo 52 armonicamente con la soppressione, a decorrere dall'anno 1999, dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A., della relativa addizionale provinciale e della TOSAP.

* * *

Le Direzione Regionali delle entrate avranno cura di diffondere, con la massima urgenza, la presente circolare presso i Comuni e le Province compresi nella propria circoscrizione.